

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 139/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1242 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco POSTERINO, Davide LIPAROTI, Gerardo SOLLAZZO e della società A.S.D. NEW TEAM SAN MARCO ARGENTANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Francesco POSTERINO, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato per la società New Team San Marco Argentano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito che il sig. Davide Liparoti, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore delle squadre delle categorie Esordienti e Pulcini della società New Team San Marco Argentano, seppur sprovvisto di tesseramento per la predetta società e della prescritta abilitazione;

Davide LIPAROTI, operatore sanitario e tecnico in possesso di Licenza D, all'epoca dei fatti soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società New Team San Marco Argentano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore delle squadre delle categorie Esordienti e Pulcini della società New Team San Marco Argentano, seppur sprovvisto di tesseramento per la predetta società e della prescritta abilitazione;

Gerardo SOLLAZZO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società New Team San Marco Argentano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, e 39, comma 1, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società New Team San Marco Argentano, omesso di tesserare nella stagione sportiva 2025–2026 almeno un allenatore qualificato per ciascuna delle categorie Esordienti e Pulcini, consentendo e comunque non impedendo che il sig. Davide Liparoti, nella corso della medesima stagione sportiva 2025-2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore delle squadre delle predette categorie Esordienti e Pulcini della società New Team San Marco Argentano, seppur sprovvisto di tesseramento per la predetta società e della prescritta abilitazione;

A.S.D. NEW TEAM SAN MARCO ARGENTANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale

all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Gerardo Sollazzo e Francesco Posterino e nel cui interesse il Sig. Davide Liparoti ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Francesco POSTERINO,
 - Sig. Davide LIPAROTI,
 - Sig. Gerardo SOLLAZZO,
 - Società A.S.D. NEW TEAM SAN MARCO ARGENTANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gerardo SOLLAZZO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Francesco POSTERINO,
 - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Davide LIPAROTI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gerardo SOLLAZZO,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. NEW TEAM SAN MARCO ARGENTANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò